



## IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON OPERE DI CONNESSIONE

**BIO3 PV HYDROGEN S.R.L.**

**POTENZA IMPIANTO 151,61 MW - COMUNE DI BRINDISI (BR)**

### Proponente

**BIO3 PV HYDROGEN S.R.L.**

VIA GIOVANNI BOVIO 84 - 76014 SPINAZZOLA (BT) - P.IVA: 08695720725 – PEC: [bio3pvhydrogen@pec.it](mailto:bio3pvhydrogen@pec.it)

### Progettazione

**Ing. Antonello Ruttilio**

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: [incico@pec.it](mailto:incico@pec.it)

Tel.: +39 0532 202613 – email: [a.ruttilio@incico.com](mailto:a.ruttilio@incico.com)

### Coordinamento progettuale

**Envidev Consulting s.r.l**

CORSO VITTORIO EMANUELE II 287 – 00186 - ROMA (RM) - P.IVA: 01653460558 – PEC: [envidev\\_csrl@pec.it](mailto:envidev_csrl@pec.it)

Tel.: +39 3666 376 932 – email: [francesco@envidevconsulting.com](mailto:francesco@envidevconsulting.com)

### Titolo Elaborato

#### STUDIO INSERIMENTO URBANISTICO

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA
DEFINITIVO	PD_REL31	24ENV08_PD_REL31.00 - Studio_inserimento_urbanistico.docx	LUGLIO 2024

### Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	LUGLIO 2024	EMISSIONE PER PERMITTING	LBO	FCO	ARU



COMUNE DI BRINDISI (BR)

REGIONE PUGLIA



# STUDIO INSERIMENTO URBANISTICO

## INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Localizzazione impianto</b> .....	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Elettrodotto e opere di connessione</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>D.Lgs. 199/2021</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>L.R. 51/2021</b> .....	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) – Regione Puglia</b> .....	<b>8</b>
6.1	Tavole.....	9
6.2	Quadro sinottico di sintesi .....	14
6.3	Allegato 4.4 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili .....	17
6.4	Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione .....	19
<b>7</b>	<b>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brindisi</b> .....	<b>25</b>
7.1	Tavole.....	25
7.2	Quadro di sintesi .....	30
7.3	Norme tecniche di Attuazione .....	31
<b>8</b>	<b>Piano Regolatore</b> .....	<b>35</b>
8.1	Norme Tecniche di Attuazione .....	36
<b>9</b>	<b>Aree protette</b> .....	<b>38</b>
9.1	Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa .....	38
9.1.1	Legge regionale n. 28 del 23 dicembre 2002 .....	38
9.2	Rete Natura 2000.....	41
<b>10</b>	<b>Siti di interesse Nazionale (S.I.N.)</b> .....	<b>42</b>
<b>11</b>	<b>Pericolosità idrauliche e geologiche</b> .....	<b>42</b>
<b>12</b>	<b>Distanze individuate dai progettisti</b> .....	<b>42</b>

## 1 Premessa

La presente relazione fa riferimento al progetto denominato Impianto agrivoltaico con opere di connessione Bio3 Pv Hydrogen s.r.l. con potenza impianto 153,72 MW, sito nel Comune di Brindisi (BR).

L'opera oggetto riveste un ruolo di importanza strategica nell'assetto energetico Nazionale in quanto contribuisce, in modo molto significativo, al raggiungimento degli obiettivi energetici proposti dall'Italia e inseriti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (NECP), come indicato nel documento "National Survey Report of PV Power Application in Italy 2018" redatto a cura del GSE e dell'RSE. A tal proposito, il Paese si è impegnato ufficialmente ad incrementare la quota di energia elettrica consumata e prodotta da fonti rinnovabili (FER), passando di fatto dal 34% nel 2017 al 55% nel 2030. Il raggiungimento di un tale ottimistico risultato non può, in alcun modo, prescindere dal contributo fornito dalla produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) che rappresenta la quota parte più importante di energia "verde" prodotta in Italia. Quanto sopra descritto si traduce, in pratica, in un necessario incremento della capacità fotovoltaica installata che, per perseguire gli obiettivi prefissati, nel 2030 dovrebbe raggiungere i 50 GW complessivi, attualmente si attesta attorno ai 20 GW complessivi. Molto è stato fatto in passato da parte del Governo per incentivare la produzione di energia da fonte solare fotovoltaica, e, dopo un breve periodo di stallo durato circa 4/5 anni, oggi sono state profuse nuove forze e nuove idee propedeutiche al conseguimento dei suddetti obiettivi energetici e dare nuovo slancio al mercato Nazionale delle energie rinnovabili. Tuttavia, da analisi effettuate risulterebbe che tutti gli sforzi profusi non sarebbero sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi energetici 2030, e quindi sarebbero destinati a rimanere un miraggio senza l'apporto fornito allo scopo dalle grandi centrali fotovoltaiche, ovvero da impianti in utility scale che producono energia rinnovabile in regime di grid parity. Le stesse considerazioni vanno ovviamente fatte anche in relazione al Piano Energetico Regionale, lo strumento di programmazione strategica con il quale la Regione ha definito gli obiettivi e le modalità per far fronte agli impegni fissati dall'UE attraverso la Roadmap al 2050. Con il Decreto Ministeriale 15 marzo 2012, cosiddetto Burden Sharing, sono state assegnate alle Regioni le rispettive quote di produzione di energia da fonti rinnovabili elettriche e termiche per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo nazionale. Tra i macro-obiettivi del PER c'è non solo quello di allinearsi alla media nazionale, ma quello di divenire esempio virtuoso per produzione energetica da fonti rinnovabili e nell'innovazione energetica. In tale contesto le opere oggetto della presente relazione possono essere considerate di importanza fondamentale, quasi strategica, nel panorama energetico Nazionale.

## 2 Localizzazione impianto

L'impianto agrivoltaico in progetto, sarà realizzato nel territorio del comune di Brindisi (BR). I terreni sono regolarmente censiti al catasto come da piano particellare riportato nel documento "PD\_REL17.00 – Piano particellare tabellare". Il design di impianto ha tenuto conto delle superfici di terreno disponibile all'installazione del generatore agrivoltaico. Il sito di interesse è ubicato nel comune di Brindisi, in area agricola di pianura con morfologia prevalentemente pianeggiante, e presenta una superficie recintata di 240,26 ettari dedicata alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Rispetto all'agglomerato urbano della cittadina di Brindisi, l'area di impianto è ubicata a sud-ovest in un'area agricola a circa 5km di distanza.

<b>LATITUDINE</b>	+40.61° N
<b>LONGITUDINE</b>	+18.01° E
<b>QUOTA m s.l.m.</b>	8.22
<b>FOGLIO CATASTALE</b>	vedi PD_REL17
<b>PARTICELLE</b>	vedi PD_REL17

In particolare, l'area interessata dall'impianto impegna terreni appartenenti al Fogli di mappa n. 87, 117, 118 e 119; l'impianto sarà sviluppato in n. 15 "sottocampi" in virtù della presenza dei vincoli esistenti e dell'acquisizione delle aree necessarie che sono, come di seguito riportate particelle, anche se non del tutto utilizzate:

- Foglio n. 87 particelle n (20): 11-14-17-18-19-20-21-22-101-102-129-186-251-258-259-260-261-262-263-348;
- Foglio n. 117 particelle n (12): 204-11-18-19-20-73-75-125-12-16-17-126;
- Foglio n. 118, particelle n (1): 13;
- Foglio n. 119 particelle n (12): 7-44-2-5-11-1-6-15-38-40-12-13.

Nell'immagine satellitare di cui sotto, si evince l'area occupata dall'impianto agrivoltaico, l'area dedicata alla nuova sottostazione elettrica e il collegamento in antenna a 150 kV alla nuova stazione elettrica (SE) situata nel comune di Brindisi (BR), come indicato nella Soluzione Tecnica Minima Generale di Terna.



I terreni impegnati nella realizzazione del richiamato impianto sono allocati all'interno della perimetrazione dell'area SIN di Brindisi, effettuata dal Ministero dell'Ambiente con Decreto del 10/01/2000 ed in ottemperanza all'art. 1 comma 3 della L 426/1998, questi sono stati tutti caratterizzati chimicamente da:

- Università di Lecce e da ARPA Brindisi, con fondi rivenienti dal Commissario Delegato all'Emergenza Ambientale in Puglia, nell'anno 2004 e relativo ai terreni ritenuti ad "Alta" possibilità di contaminazione, posti a cavallo del nastro trasportatore del carbone dal porto di Brindisi alla centrale termoelettrica di Enel Produzione, in località Cerano; il "Piano di investigazione" è stato effettuato da "Sviluppo Italia", Società in house del Ministero dell'Ambiente; tale caratterizzazione non interessa i terreni dell'impianto proposto;
- da INVITALIA, società in house del Ministero dell'Ambiente e con fondi rivenienti dalla Regione Puglia ed in particolare dal Commissario Delegato l'Emergenza Ambientale nella persona del Presidente della Regione Puglia, nel 2014 e sui terreni agricoli dell'area SIN e ritenuti a "Media" e "Bassa" probabilità di contaminazione.

Nella caratterizzazione chimica effettuata per i richiamati terreni “M” e “B” rientrano anche quelli relativi all’impianto agrivoltaico proposto.

I terreni dell’impianto agrivoltaico saranno interessati solo ed esclusivamente da: fondazioni delle stringhe, strade di comunicazioni interne, fondazione delle cabine, recinzione perimetrale, cavidotti e pali di illuminazione.

Per ciò che concerne la morfologia del terreno sul quale verrà a sorgere l’impianto è possibile affermare che è quella tipica e tabulare di quasi tutti i terreni posti nell’area dell’horst centro meridionale della così detta “Conca di Brindisi”, con una leggera generale pendenza verso Est e quindi verso il mare; l’area dell’impianto presenta un’altezza topografica variabile dai 15/16 m. ai 2/4 m. sul livello medio mare; l’impianto, dalla porzione più occidentale a quella più orientale è lungo circa 2,7 Km.


### 3 Elettrodotta e opere di connessione


Con il termine di elettrodotta ci si riferisce alla linea elettrica in cavo di sezione pari a 240mm<sup>2</sup> alla tensione nominale di esercizio di 30 kV che collega l’impianto alla nuova sottostazione elettrica utente (SSE). L’elettrodotta sarà realizzato interamente nel sottosuolo, i cavi di media tensione saranno direttamente posati all’interno della trincea scavata. I cavi saranno posati su un letto di sabbia e ricoperto dello stesso materiale (fine) a partire dal suo bordo superiore. Il successivo riempimento dello scavo sarà effettuato con modalità differenti a seconda del tratto di strada interessata e secondo gli standard realizzativi prescritti dal Distributore di rete. Nel caso si dovrà procedere al taglio della sezione stradale, lo scavo andrà riempito con magrone dosato con 70kg di calcestruzzo per mc. Si procederà quindi con la posa di uno strato di calcestruzzo Rck 250 e con il ripristino del tappetino bituminoso previa fresatura dei fianchi superiori dello scavo, per una larghezza complessiva pari a 3L, essendo L la larghezza dello scavo, così come da prescrizioni della Provincia, settore viabilità. Solo nel caso di attraversamento della sede stradale, e solo per il tratto interessato, i cavi saranno posati all’interno di apposite tubazioni in polietilene doppia parete ad elevata resistenza meccanica (450 o 750 N), questo al fine di garantirne la successiva sfilabilità senza dover incidere sulla superficie stradale. Dove lo scavo non interesserà la sede stradale, invece, si potrà procedere al riempimento con terreno adeguatamente compattato con mezzi meccanici. In corrispondenza dei cavi, immediatamente sopra ad una distanza di circa 30 cm, si provvederà alla posa di un nastro segnalatore che indichi la presenza dell’elettrodotta in caso di manutenzione stradale o di altro tipo di intervento.

All’interno del percorso di connessione alla Sotto Stazione Elettrica SSE sono state individuate n. 5 aree di intersezioni (per maggiori informazioni vedere REL10.00 - Relazione connessione ed interferenze) in cui è previsto un attraversamento in T.O.C., riportate sotto in figura.

Per tutti gli attraversamenti in queste aree si prevede di eseguire il passante con soluzione T.O.C (trivellazione orizzontale controllata). La posa si realizza grazie a una perforazione guidata nel terreno mediante l’introduzione nel terreno di aste guidate da una testa di perforazione che preparano il percorso per la condotta da posare. Si esegue una perforazione pilota guidata per creare il percorso del prodotto da posare, si crea un passaggio con “alesatore” per adattare il percorso al diametro del cavo/condotta e infine si effettua un tiro del prodotto in posizione.

Si riporta uno schema esplicativo del tipo di passaggio.





#### 4 D.Lgs. 199/2021

Il D. Lgs. 199/2021, articolo 20 comma 8 lettera b riporta che *“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate **aree idonee**, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

*b) **le aree dei siti oggetto di bonifica** individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.*

L'impianto **ricade in un'area idonea** ai sensi del D. Lgs. 199/2021 in quanto ricade all'interno del **SIN “Brindisi”** come individuato da:

- Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brindisi);
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.174 del 7 maggio 2024 (Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale “Brindisi” ai sensi dell'art. 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152).

#### Tavola Incico

## 5 L.R. 51/2021

### Art. 37 - Disciplina degli interventi su impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica e nelle aree interessate da cave e miniere

1. *Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all'interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all'allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.*

2. *Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.*

3. *Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.*

Il D. Lgs. 152/2006 all'art. 242 – ter riporta quanto segue al comma 1: “Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. *(comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021*”.

L'applicazione dell'art. 37, comma 1, della L.R. 51/2021 è possibile in virtù del fatto che tutti i terreni dell'impianto proposto ricadono, nell'area definita dal Ministero dell'Ambiente con Decreto del 10/01/2000, quale **Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.)** per la bonifica delle varie matrici ambientali.

Le ragioni per le quali il Ministero ha perimetrato le aree agricole intercluse fra i due poli industriali, come aree di interesse nazionale per la bonifica, sono da ricercare nel fatto che queste sono state per decenni sottoposte al full-out di contaminanti rivenienti dai due poli ed immessi in atmosfera. A ciò si aggiunga la presenza del “nastro trasportatore del carbone” che, per decenni è risultato anche scoperto ed ha trasportato il carbone, per alimentare la centrale termoelettrica ENEL di Cerano, da Costa Morena, nel porto di Brindisi, alla centrale termoelettrica di Cerano a Sud e dopo un percorso di circa 12 km.

La caratterizzazione chimica ha interessato, come specificato in premessa, i terreni agricoli definiti come ad “alta”, “media” e “bassa” probabilità di contaminazione; definizioni che, a prescindere dal full-out degli impianti industriali presenti a Nord ed a Sud è funzione della distanza dei terreni agricoli dal “nastro trasportatore”. Ovviamente i terreni ad “alta” criticità sono quelli posti in prossimità del nastro per un'estensione di 150 m dall'asse. I due Piani di caratterizzazione effettuati con fondi pubblici dall'Università di Lecce e da Invitalia, hanno evidenziato una diffusa contaminazione delle varie matrici, in funzione anche della richiamata distanza dall'asse attrezzato del carbone.

In definitiva, i terreni su cui è stato proposto l'impianto sono, per una minore parte appartenenti a quelli a **“media” contaminazione e per la restante maggiore parte a quelli a “bassa” contaminazione.**

L'analisi dei sondaggi effettuati nell'area d'imposta ha permesso di evidenziare che, per tutti i terreni, sia a “bassa” che a “media” criticità, le concentrazioni ottenute dalle analisi chimiche non superano mai (ad esclusione di due punti) quelle della soglia di criticità (CSC) riportati nella Tabella “B” dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo a suoli “commerciali ed industriali”.

Il confronto è stato effettuato anche per la “Tabella “A” relativa a “verde pubblico e suoli agricoli” e si è rilevata una situazione di contaminazione decisamente maggiore, rispetto alla Tabella “B”.

In virtù del fatto che un impianto agrivoltaico è da considerare come impianto industriale, la valutazione dello stato di contaminazione è fatta secondo le “CSC” della Tabella “B” che, come riferito evidenzia solo due punti con una concentrazione del solo “arsenico” eccedente quello di soglia (Cfr. con elaborato SIA).

## 6 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) – Regione Puglia

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è il piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”. Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio. Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e del “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”.

Il PPTR disciplina l'intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi di Puglia, non solo quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati.

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia è organizzato in tre grandi capitoli:

- atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale, Paesaggistico;
- lo Scenario Strategico;
- il Sistema delle Tutele (di seguito analizzato).

### Il sistema delle tutele

Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) ha condotto, ai sensi dell'*articolo 143 co.1 lett. b) e c) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)* la ricognizione sistematica delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonché l'individuazione, ai sensi dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica. Di seguito si analizzano sistematicamente gli elementi individuati nel sistema delle tutele.

Le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono, pertanto, in:

- **Beni paesaggistici**, ai sensi dell’art.134 del Codice;
- **Ulteriori contesti paesaggistici**, ai sensi dell’art. 143 co.1 lett. e) del Codice.

A loro volta, i beni paesaggistici si dividono ulteriormente in due categorie di beni:


- **Immobili ed aree di notevole interesse pubblico:**  
ex art. 136 del Codice), ossia quelle aree per le quali è stato emanato un provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico;
- **Aree tutelate per legge** (ex art. 142 del Codice).

L'insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti:

- **Struttura idrogeomorfologica**
  - componenti geomorfologiche
  - componenti idrogeologiche
- **struttura ecosistemica e ambientale**
  - componenti botanico-vegetazionali
  - componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- **struttura antropica e storico culturale**
  - componenti culturali e insediative
  - componenti dei valori percettivi

## 6.1 Tavole


### PPTR – 6.1.2 Struttura Idrogeomorfologica-Componenti idrologiche



E' possibile rilevare che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico presenta il "vincolo" idraulico del "Canale Foggia di Rau" posto a sud dell'impianto.

	Elementi intersecati o vicini
Impianto agrivoltaico	L'impianto agrivoltaico ricade <b>parzialmente</b> all'interno della fascia di rispetto di 150 m del Canale Foggia di Rau (R.D. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904).
Sottostazione elettrica SSE	Nessun elemento individuato.
Cavidotto	La connessione attraversa il Canale Foggia di Rau (R.D. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904).
Stazione elettrica SE	Nessun elemento individuato.

Per la sottostazione e la Stazione elettrica non si rileva nessun vincolo, si rileva che per il cavidotto si prevede di eseguire il passante con soluzione T.O.C (trivellazione orizzontale controllata), pertanto nessun elemento aereo sarà realizzato.

**Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici**



	Elementi intersecati o vicini
Impianto agrivoltaico	L'impianto agrivoltaico ricade internamente al Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa (codice EUAP: 0580). Una parte dell'impianto agrivoltaico e un tratto della connessione ricadono all'interno della fascia di rispetto di 100 m del Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa.
Sottostazione elettrica SSE	La sottostazione elettrica (SSE) ricade internamente al Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa.
Cavidotto	Il cavidotto ricade in parte internamente al Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa ed in parte attraversa la fascia di rispetto di 100 m del Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa.
Stazione elettrica SE	La Stazione elettrica SE è localizzata al confine della fascia di rispetto di 100 m della Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco di Cerano.

Il Parco Naturale Regionale di Salina della Contessa è stato istituito con L.R. n. 28/2002, la legge istitutiva non ne vieta la realizzazione di un impianto agrivoltaico, ma come specificato in seguito limita alcuni interventi che sono necessari alla realizzazione dell'impianto.

Allo stesso modo essendo il Parco ricompreso nell'area SIN di Brindisi, secondo la normativa nazionale (art. 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021) e regionale (art. 37 della L.R. 51/2021), come precedentemente esposto, rende l'area idonea alla sua realizzazione.

Un elemento di disomogeneità normativa si rileva dalla lettura Regolamento Regionale 24/2010, Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. La sovrapposizione del layout di impianto con la cartografia dell’area SIN ed in particolare dell’area del “Parco Regionale della Salina di Punta della Contessa” ha rivelato l’interferenza esistente con l’impianto proposto. Si rileva che la più recente normativa regionale (L.R. n. 51/2021) e lo stesso art. 4 della LR 28/2002, istitutiva del Parco, permettono e non vietano la realizzazione di impianti FER, fatte salve le opportune attività finalizzate alla salvaguardia delle priorità ambientali, naturalistiche, paesaggistiche e idrogeologiche dell’area del Parco.

**PPTR–6.3 Struttura antropica e storico Culturale- 6.3.1 Componenti culturali ed insediative**



	Elementi intersecati o vicini
Impianto agrivoltaico	L’impianto agrivoltaico è localizzato vicino ad un elemento di testimonianza della stratificazione insediativa: un sito storico culturale, denominato Masseria Villanova (segnalazione architettonica). L’impianto in una piccola parte ricade internamente all’area di rispetto del sito storico culturale, denominato Masseria Villanova.
Sottostazione elettrica SSE	Esterna all’area di rispetto del sito storico culturale, denominato Masseria Villanova.
Cavidotto	Il cavidotto attraversa l’area di rispetto del sito storico culturale, denominato Masseria Villanova.
Stazione elettrica SE	Nessun elemento individuato.

La progettazione dell'impianto prevede un'adeguata distanza delle stringhe dei trackers dal buffer di "vincolo" della Masseria "Villanova".

La "Masseria Villanova" pur essendo stata sottoposta ad interventi di risanamento statico e strutturale nel 2014, è stata oggetto di vandalismo per cui, ancora oggi è in uno stato di abbandono. Con il progetto si è configurata la possibilità di utilizzare la "Masseria Villanova" come punto di aggregazione e di appoggio per scolaresche e cittadini che vorranno utilizzare le aree verdi attrezzate previste nel progetto. La Società proponente è del tutto disponibile ad attivare e/o concorrere all'attivazione di attività in grado di promuovere / migliorare le attività economiche compatibili e la salvaguardia e valorizzazione di beni economici quali appunto la Masseria Villanova. Fra le varie attività di mitigazione e compensazione previste, la Società proponente, si impegna infatti a fornire una concreta collaborazione al ripristino strutturale ed alla riqualificazione della richiamata "Masseria Villanova".



**6.2 Quadro sinottico di sintesi**

## Beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici

	Codice del paesaggio		Norme di attuazione del PPTR		Presenza elemento nell'area di progetto				Note
	Art.	Definizione	Disposizioni normative	Articolo	Impianto agrivoltaico	Sottostazione elettrica (SSE)	Cavidotto	Stazione elettrica SE	
<b>6.1 STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA</b>									
<b>6.1.1 Componenti geomorfologiche</b>		Art. 49	Indirizzi/direttive	Art. 51 - 52					
UCP - Versanti	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 53	No	No	No	No	
UCP – Lame e gravine	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 54	No	No	No	No	
UCP - Doline	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 3)	n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive)		No	No	No	No	
UCP – Grotte (100 m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 4)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 55	No	No	No	No	
UCP – Geositi (100m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 5)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 56	No*	No*	No*	No*	*Dall'analisi degli shapefile disponibili sul sito non si evidenzia la presenza di geositi e relative fasce di rispetto. Il Catalogo Ricognizione dei geositi e delle emergenze geologiche individua però senza perimetrarla nel WebGis le Saline di Punta della Contessa come un'emergenza geologica (saline storiche).
UCP – Inghiottitoi (50 m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 6)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 56	No	No	No	No	
UCP – Cordoni dunari	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 7)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 56	No	No	No	No	
<b>6.1.2 Componenti idrologiche</b>		Art. 40		Art. 43 - 44					
BP- Territori costieri (300 m)	art. 142, co. 1, lett. a)	art. 41 - 1)	Prescrizioni	Art. 45	No	No	No	No	
BP – Territori contermini ai laghi (300 m)	art. 142, co. 1, lett. b)	art. 41 - 2)	Prescrizioni	Art. 45	No	No	No	No	
BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)	art. 142, co. 1, lett. c)	art. 41 - 3)	Prescrizioni	Art. 46	Sì	No	Sì	No	L'impianto ricade parzialmente all'interno della fascia di rispetto di 150 m del Canale Foggia di Rau (R.D. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904). La connessione attraversa il Canale Foggia di Rau (R.D. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904).
UCP – Reticolo idrografico di connessione della RER (100 m)	art. 142, co. 1, lett. e)	art. 41 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 47	No	No	No	No	
UCP – Sorgenti (25 m)	art. 142, co. 1, lett. e)	art. 41 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 48	No	No	No	No	
UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico	art. 142, co. 1, lett. e)	art. 41 - 3)	n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive)		No	No	No	No	

	Codice del paesaggio	Norme di attuazione del PPTR			Presenza elemento nell'area di progetto				Note
	Art.	Definizione	Disposizioni normative	Articolo	Impianto agrivoltaico	Sottostazione elettrica (SSE)	Cavidotto	Stazione elettrica SE	
<b>6.2 STRUTTURA ECOSISTEMICA AMBIENTALE</b>									
<b>6.2.1 Componenti botanico - vegetazionali</b>		Art. 57	Indirizzi/direttive	Art. 60 - 61					
BP - Boschi	art. 142, co. 1, lett. g)	art. 58 - 1)	Prescrizioni	Art. 62	No	No	No	No	
BP – Zone umide Ramsar	art. 142, co. 1, lett. i)	art. 58 - 2)	Prescrizioni	Art. 64	No	No	No	No	
UCP – Aree umide	art. 142, co. 1, lett. e)	art. 58 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 65	No	No	No	No	
UCP– Prati e pascoli naturali	art. 142, co. 1, lett. e)	art. 58 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 66	No	No	No	No	
UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale	art. 142, co. 1, lett. e)	art. 58 - 3)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 66	No	No	No	No	
UCP – Aree di rispetto dei boschi (100 – 50 – 20 m)	art. 142, co. 1, lett. e)	art. 58 - 4)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 63	No	No	No	No	
<b>6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici</b>		Art. 67	Indirizzi/direttive	Art. 69 - 70					
BP - Parchi e riserva	art. 142, co. 1, lett. f)	art. 68 - 1)	Prescrizioni	Art. 71	Sì	Sì	Sì	No	L'impianto agrivoltaico, la sottostazione elettrica (SSE), e una parte della connessione ricadono internamente al Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa (codice EUAP: 0580).
UCP – Siti di rilevanza naturalistica (Rete Natura 2000)	art. 142, co. 1, lett. e)	art. 68 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 73	No	No	No	No	
UCP – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m)	art. 142, co. 1, lett. e)	art. 68 - 3)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 72	Sì	No	Sì	No	Una parte dell'impianto agrivoltaico e un tratto della connessione ricadono all'interno della fascia di rispetto di 100 m del Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa. La Stazione elettrica SE è localizzata al confine della fascia di rispetto di 100 m della Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco di Cerano.

	Codice del paesaggio		Norme di attuazione del PPTR			Presenza elemento nell'area				Note
	Art.	Definizione	Disposizioni normative	Articolo	Impianto agrivoltaico	Sottostazione elettrica (SSE)	Cavidotto	Stazione elettrica SE		
<b>6.3 STRUTTURA ANTROPICA E SOCIO - CULTURALE</b>										
<b>6.2.1 Componenti culturali e insediative</b>		Art. 74	Indirizzi/direttive	Art. 77 - 78						
BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico	art. 136	art. 75 - 1)	Prescrizioni	Art. 79	No	No	No	No		
BP – Zone gravate da usi civici	art. 142, co. 1, lett. h)	art. 75 - 2)	n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive)		No	No	No	No		
BP – Zone di interesse archeologico	art. 142, co. 1, lett. m)	art. 75 - 3)	Prescrizioni	Art. 80	No	No	No	No		
UCP– Città consolidata	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 76 - 1)	n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive)		No	No	No	No		
UCP – Testimonianze della Stratificazione insediativa: - segnalazioni architettoniche e segnalazioni tecnologiche - aree appartenenti alla rete dei tratturi - aree a rischio archeologico	- art. 143, co. 1, lett. e) - art. 143, co. 1, lett. e) - art. 143, co. 1, lett. e)	- art. 76 – 2)a - art. 76 – 2)b - art. 76 – 2)c	Misure di salvaguardia e utilizzazione	- Art. 81 co. 2 e 3 - Art. 81 co. 2 e 3 - Art. 81 co. 3 ter	No*	No*	No*	No		*L'impianto agrivoltaico, la sottostazione elettrica SSE e la connessione sono localizzati vicino ad un elemento di testimonianza della stratificazione insediativa: un sito storico culturale, denominato Masseria Villanova (segnalazione architettonica)
UCP – Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m – 30 m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 76 - 3)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 82	Sì	No	Sì	No		Il cavidotto attraversa un'area di rispetto di un sito storico culturale. L'impianto in una piccola parte ricade internamente all'area di rispetto del sito storico culturale, denominato Masseria Villanova.
UCP – Paesaggi rurali	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 76 - 4)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 83	No	No	No	No		
<b>6.2.2 Componenti dei valori percettivi</b>		Art. 84	Indirizzi/direttive	Art. 86 - 87						
UCP – Strade a valenza paesaggistica	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 85 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 88	No*	No*	Sì	No		Il cavidotto segue la Strada Provinciale 88, individuata come una strada a valenza paesaggistica. *La SP88 passa esternamente al perimetro recintato dell'impianto agrivoltaico, ma vicino alla sottostazione elettrica SSE e al parco agrivoltaico, separandolo in due parti.
UCP – Strade panoramiche	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 85 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 88	No	No	No	No		
UCP – Luoghi panoramici	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 85 - 3)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 88	No	No	No	No		
UCP – Coni visuali	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 85 - 4)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	Art. 88	No	No	No	No		

### 6.3 Allegato 4.4 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili

Le linee guida in oggetto assumono un duplice ruolo nella costruzione del nuovo paesaggio energetico:

- stabiliscono i criteri per la definizione delle aree idonee e delle aree sensibili alla localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili;
- costituiscono una guida alla progettazione di nuovi impianti definendo regole e principi di progettazione per un corretto inserimento paesistico degli impianti.

#### Indirizzi fotovoltaico

È vietata la localizzazione di impianti fotovoltaici in aree agricole su suolo

È consentita la localizzazione di impianti fotovoltaici per autoconsumo sulla copertura delle serre agricole.

Si privilegia la localizzazione:

- nelle aree produttive pianificate (linee guida APEA)
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici
- su pensiline e strutture di copertura parcheggi, zone di sosta o aree pedonali.
- è consigliato l'uso di sistemi fotovoltaici per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione.
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) ed in corrispondenza degli svincoli si possono prevedere sistemi a nastro utilizzabili anche come barriere antirumore.
- nelle aree estrattive dismesse ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione possono essere installati impianti fotovoltaici su superfici orizzontale o su pareti verticali.

BP Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (150 m)	
TIPOLOGIA FER	IMPIANTI AMMISSIBILI
FOTOVOLTAICO	<p>Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e aventi entrambe le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) i moduli fotovoltaici siano collocati sugli edifici;</p> <p>b) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.</p> <p>Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.</p>

Parchi e Riserve Naturali Regionali e UCP Area di rispetto (100m): Palude del Conte, Lama Balice, Fiume Ofanto, Dune Costiere da Torre Canne a San Leonardo, Porto Selvaggio e Palude del Capitano, Salina di Punta della Contessa.	
TIPOLOGIA FER	IMPIANTI AMMISSIBILI
FOTOVOLTAICO	<p>Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;</p> <p>b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;</p> <p>c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.</p> <p>Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968).</p> <p>Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc...</p>

UCP Testimonianze della stratificazione insediativa – UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative	
TIPOLOGIA FER	IMPIANTI AMMISSIBILI
FOTOVOLTAICO	<p>Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;</p> <p>b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;</p> <p>c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.</p> <p>Queste tipologie di impianti possono essere realizzate con sviluppo di opere di connessione esterna.</p> <p>Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968) e i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.</p>

Si rileva che le linee guida in questione non contemplano e non vietano la realizzazione di impianti agri voltaici ma fanno riferimento esclusivamente ai fotovoltaici e che come già specificato l'art. 37 della più recente L.R. 51/2021 consente la realizzazione di impianti fotovoltaici e agri voltaici nell'area in esame in virtù del fatto che è un SIN.

## 6.4 Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione

Di seguito vengono esaminati gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione relativi agli elementi del PPTR intersecati dalle componenti del progetto:

- Art. 46 - Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”
- Art. 71 – Prescrizioni per Parchi e Riserve
- Art. 72 - Misure di salvaguardia e utilizzazione per l’Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali
- Art. 82 – Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di rispetto delle componenti culturali insediative.
- Art. 88 – Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

### **Art. 46 - Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”**

1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all’art. 41, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni.

2. **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

- a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d’acqua e alla sua funzionalità ecologica;
- a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;
- a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a4) realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile;
- a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- a7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3;
- a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a9) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l’esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;
- a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

- a1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d’acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;
- a2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%,

purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante;

b3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

b4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrata pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;

b6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

### **Art. 71 – Prescrizioni per Parchi e Riserve**

1. La disciplina dei parchi e riserve è quella contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nei piani territoriali e nei regolamenti ove adottati, in quanto coerenti con la disciplina di tutela del presente Piano. La predetta disciplina specifica è sottoposta a verifica di compatibilità con il PPTR a norma dell'art. 98 all'esito della quale si provvederà, nel caso, al suo adeguamento. In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia provvisorie delle aree protette, e conformi con le presenti norme, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e il rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemicoambientali.

3. Nei parchi e nelle riserve come definiti all'art. 68, punto 1) **non sono** comunque **ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

## **Art. 72 - Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali**

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali come definita all'art. 68, punto 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

### **Art. 82 – Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.**

**2.** In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; **sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;**

### **Art. 88 – Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi**

**2.** In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;
- a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

**3.** Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

- c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
- c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;
- c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici culturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;
- c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;
- c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

Per i vincoli citati le NTA vietano la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, che non contemplano gli impianti fotovoltaici a terra. Si precisa però che nella norma, ormai datata, non è contemplata la realizzazione di impianti agrivoltaici che dal punto di vista paesaggistico hanno sicuramente un minor impatto. Inoltre come specificato precedentemente nella trattazione dei singoli vincoli si rileva che l'area ricade nel perimetro del SIN di Brindisi e come tale, ai sensi dell'art. 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021 e dell'art. 37 della L.R. 51/2021, rende l'area idonea alla sua realizzazione.


## 7 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brindisi

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è un atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale (assetto idrogeologico ed idraulico-forestale, salvaguardia paesistico-ambientale, quadro infrastrutturale, sviluppo socio-economico). Esso costituisce strumento fondamentale per il coordinamento dello sviluppo provinciale “sostenibile” nei diversi settori, nel contesto regionale, nazionale, mondiale.

È stato consultato il PTCP adottato ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/01 art. 7 comma 6. Deliberazione Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 2 del 06/02/2013.

### 7.1 Tavole


#### Vincoli



	Elementi intersecati o vicini
Impianto agrivoltaico	L’impianto agrivoltaico ricade all’interno del Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa.
Sottostazione elettrica SSE	La sottostazione elettrica (SSE) ricade internamente al Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa.
Cavidotto	Il cavidotto ricade in parte internamente al Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa.
Stazione elettrica SE	La Stazione elettrica SE è localizzata vicino alla Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco di Cerano.




**Rete ecologica**



	Elementi intersecati o vicini
Impianto agrivoltaico	L’impianto agrivoltaico ricade in un’area ad elevata naturalità (stepping zones) principale in quanto si trova all’interno del Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa e relativa fascia di protezione.
Sottostazione elettrica SSE	La sottostazione elettrica SSE ricade in un’area ad elevata naturalità (stepping zones) principale in quanto si trova all’interno del Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa e relativa fascia di protezione.
Cavidotto	La connessione attraversa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un’area ad elevata naturalità (stepping zones) principale in quanto si trova all’interno del Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa e relativa fascia di protezione;</li> <li>• corridoi ecologici principali in quanto attraversa corsi d’acqua;</li> <li>• aree di transizione principali in quanto attraversa un’oasi di protezione faunistica ricadente in area prevalentemente agricola e un’area di bonifica principale.</li> </ul>
Stazione elettrica SE	La stazione elettrica SE ricade in un’area di transizione principale in quanto attraversa un’oasi di protezione faunistica ricadente in area prevalentemente agricola e un’area di bonifica principale.



**Caratteri storico – culturali**



	Elementi intersecati o vicini
Impianto agrivoltaico	L’impianto agrivoltaico è localizzato vicino ad un elemento di valore archeologico principale isolato.
Sottostazione elettrica SSE	La sottostazione elettrica (SSE) si trova vicino ad un elemento di valore archeologico principale isolato.
Cavidotto	Il cavidotto passa vicino ad un elemento di valore archeologico principale isolato e attraversa un’area vasta di valore identitario e testimoniale in quanto individuata come un’area principale interessata dagli elementi della bonifica novecentesca.
Stazione elettrica SE	La stazione elettrica SE è localizzata in un’area vasta di valore identitario e testimoniale in quanto individuata come un’area principale interessata dagli elementi della bonifica novecentesca.

## 7.2 Quadro di sintesi

Tavola	Presenza elementi nell'area di:			
	Impianto agrivoltaico	Sottostazione elettrica (SSE)	Cavidotto	Stazione elettrica SE
<b>Vincoli</b>	Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa	Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa	Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa	Non si rilevano elementi dalla Tavola. Vicino a Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco di Cerano.
<b>Sistema insediativo e infrastrutturale</b>	area di sviluppo industriale ASI	area di sviluppo industriale ASI	area di sviluppo industriale ASI	
<b>Rete ecologica</b>	Area ad elevata naturalità (stepping zones): Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa e relativa fascia di protezione.	Area ad elevata naturalità (stepping zones): Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa e relativa fascia di protezione.	- Area ad elevata naturalità (stepping zones) principale: Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa e relativa fascia di protezione; - Corridoi ecologici principali: corsi d'acqua; - Area di transizione principali: oasi di protezione faunistica ricadente in area prevalentemente agricola e area di bonifica principale.	Area di transizione principali: oasi di protezione faunistica ricadente in area prevalentemente agricola e area di bonifica principale.
<b>Fragilità</b>	- Ambito delle discariche dismesse; - Zona di fragilità ambientale: area con elevata salinizzazione delle acque sotterranee e con divieti di captazione - Geosito: Saline di Punta della Contessa	Zona di fragilità ambientale: area con elevata salinizzazione delle acque sotterranee e con divieti di captazione.	- Ambito delle discariche dismesse; - Zona di fragilità ambientale: area con elevata salinizzazione delle acque sotterranee e con divieti di captazione.	Zona di fragilità ambientale: area con elevata salinizzazione delle acque sotterranee e con divieti di captazione.
<b>Caratteri storico culturali</b>	Vicino ad vicino ad elemento di valore archeologico principale isolato.	Vicino ad vicino ad elemento di valore archeologico principale isolato.	Vicino ad vicino ad elemento di valore archeologico principale isolato. Attraversa area vasta di valore identitario e testimoniale: area principale interessata dagli elementi della bonifica novecentesca.	Area vasta di valore identitario e testimoniale: area principale interessata dagli elementi della bonifica novecentesca.

### 7.3 Norme tecniche di Attuazione

Di seguito vengono esaminati gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione relativi agli elementi del PTCP intersecati dalle componenti del progetto:

- Art. 13. Alvei fluviali e rete idrografica superficiale
- Art. 15. Siti di natura geologica (geositi)
- Art. 16. Aree ad elevata salinizzazione delle acque sotterranee
- Art. 35. Individuazione, obiettivi e azioni strategiche per il Progetto prioritario per il paesaggio n.1: “Costa”
- Art. 42. Componenti della rete ecologica
- Art. 43. Aree ad elevata naturalità (stepping stones)
- Art. 44. Corridoi ecologici
- Art. 45. Aree di transizione
- Art. 46. Gli elementi della rete idrica superficiale
- Art. 47. Attuazione della Rete Ecologica
- Art. 70. Linee di intervento aree industriali ed aree A.S.I.

#### **Art. 13. Alvei fluviali e rete idrografica superficiale**

*1. Il PTCP potenzia la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e di tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d’acqua, all’interno del quale possono e devono essere perseguiti contemporaneamente obiettivi di qualità idraulica, di qualità naturalistica e di qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro, fatti salvi i prioritari obiettivi di sicurezza idraulica per le genti e per le infrastrutture.*

*2. Sarà compito della Provincia, sulla base del progetto della rete ecologica ed in accordo con i comuni, stabilire i corsi d’acqua e relative fasce di pertinenza da assoggettare a tutela fluviale*

*3. Per i corsi d’acqua e relative fasce di pertinenza sono valide le indicazioni stabilite dalle NTA del PAI, art. 6 – Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali – e art 10 – Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale.*

*4. La Provincia, relativamente alla definizione di acque pubbliche recepisce le indicazioni normative e grafiche del PPTR.*

#### **Art. 15. Siti di natura geologica (geositi)**

Comma 4 Prescrizioni per Geositi:

*- in questi siti non possono essere effettuate modifiche morfologiche ed idrogeologiche se non per motivi di sicurezza, di incolumità e di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni*

*- possono essere previsti esclusivamente interventi di trasformazione finalizzati alla loro conservazione, valorizzazione e tutela*

*- i comuni, in sede di formazione o revisione dei propri piani urbanistici individuano i geositi e trasmettono alla Provincia la proposta di individuazione di nuovi geositi o la ripermetrazione di quelli già censiti al fine di consentire l’aggiornamento del PTCP.*

La realizzazione dell’impianto è **coerente**.

#### **Art. 16. Aree ad elevata salinizzazione delle acque sotterranee**

Comma 2 *Al fine di invertire la tendenza alla salinizzazione delle acque, sono vietati emungimenti di acque sotterranee nelle aree sottoposte a tutela idrogeologica, delimitate nella TAV 2P “Caratteri fisici e fragilità ambientali”*

La realizzazione dell’impianto è **coerente**.

#### **Art. 42. Componenti della rete ecologica**

1 Fanno parte della rete ecologica:

- a. le aree ad elevata naturalità (nodi complesso e nodi semplici), cioè l'insieme dei parchi, delle riserve, dei siti Natura 2000 e dei biotopi
- b. i corridoi ecologici, comprendenti sistemi forestali, agricoli e rurali provvisti di elevato interesse naturalistico e di valore paesaggistico
- c. le aree di transizione (aree tampone o aree di connessione naturalistica), che svolgono il ruolo di riequilibrio tra aree naturali ed antropizzate e sono caratterizzate generalmente da bassa biopermeabilità;
- d. gli elementi della rete idrica superficiale con le relative aree di tutela degli alvei fluviali
- e. gli interventi previsti secondo le indicazioni dell'istituendo PPTR, quali: i progetti del patto città campagna (ristretti, parchi agricoli multifunzionali, progetti CO2), i progetti della mobilità dolce (in via esemplificativa: strade parco, grande spina di attraversamento ciclopedonale nord sud, pendoli), la riqualificazione e la valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (in via esemplificativa: paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, sistemi dunali).

2 Nel rispetto della legislazione regionale in materia, i piani territoriali di rango comunale e intercomunale sviluppano e dettagliano le indicazioni del PTCP di cui agli articoli sopraccitati, mirando alla ricomposizione funzionale delle parti della rete ecologica ricadenti nel territorio di loro competenza, alla riqualificazione degli spazi urbano-rurali, e al potenziamento degli ambiti naturali e seminaturali, alla loro valorizzazione culturale e alla promozione delle attività, anche economiche, compatibili con le esigenze di conservazione degli ecosistemi, degli habitat e delle specie.

#### **Art. 43. Aree ad elevata naturalità (stepping stones)**

1 Le aree ad elevata naturalità sono costituite dall'insieme diffuso dei siti che, sulla base delle conoscenze attuali, e riconosciuti a livello internazionale, raccolgono la maggior quantità di componenti naturalistiche di valore presenti nella provincia brindisina.

2 Rientrano in questa categoria di componenti.

- le Aree Protette (nazionali e regionali)
- le Riserve di rango nazionale e regionale
- le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Interesse Comunitario derivati dall'applicazione delle Direttive "Uccelli" e "Habitat", biotopi e geotopi
- gli spazi e i sistemi ecologici naturali e semi-naturali che, pur se di importanza naturalistica riconosciuta, hanno minor complessità strutturale, ridotte dimensioni e maggiore isolamento rispetto alle aree nucleo che compongono la matrice naturale.

3 I nodi semplici sono costituiti dal solo biotopo, non comprendendo ambiti a diversa destinazione.

#### **Art. 44. Corridoi ecologici**

1. Sono le strutture territoriali di connessione funzionale tra i sistemi precedenti. I corridoi si sviluppano in maniera continua soprattutto lungo i corsi d'acqua e possono comprendere gli alvei e le fasce ripariali, assicurando a scala regionale e interregionale i collegamenti ecologici multispecifici tra gli ecosistemi. Essi possono anche svilupparsi in maniera discontinua quando sono somma ed integrazione ideale di aree singolarmente biopermeabili e di estensione molto variabile (biotopi, aree umide, sistemi agricoli complessi, sistemi di siepi, aree di costa, rete idrica superficiale, ecc).

2. I piani di rango comunale e intercomunale verificano, specificano e integrano il disegno dei corridoi riportato nella tav. 5P, senza che ciò comporti procedura di variante al Piano Provinciale, e individuano le forme d'uso del suolo e quelle di tutela e di valorizzazione degli ecosistemi che li compongono, ovvero le trasformazioni compatibili con gli obiettivi della rete ecologica provinciale.

3. I corridoi che interessano più comuni possono essere modificati solo attraverso accordi che coinvolgano tutti i comuni interessati.

4. In generale nei corridoi sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela e il potenziamento della biodiversità, e che favoriscono lo sviluppo di attività economiche ecocompatibili.

5. I tratti di viabilità in progetto che intersecano i corridoi ecologici devono essere realizzati con attenzione al mantenimento o al potenziamento di condizioni idonee alla massima biodiversità, ad esempio attraverso la realizzazione di ampie fasce laterali di vegetazione e attraverso la sistemazione di strutture di attraversamento idonee alle specie animali di maggiore interesse naturalistico, ovvero non devono ridurre il livello di biopermeabilità del sistema ecologico latitante.

La realizzazione dell'impianto è **coerente**. Viene realizzata una fascia perimetrale con essenze autoctone, ambienti funzionali all'incremento della biodiversità rispetto alla situazione attuale priva di elementi di naturalità.

#### **Art. 45. Aree di transizione**

1 Sono costituire da un insieme di aree di grande estensione, e tra loro interconnesse, che possono integrare le aree ad elevata naturalità, e che consentono il mantenimento di relazioni ecologiche fondamentali per garantire l'efficienza funzionale e la conservazione della biodiversità a scala provinciale.

2 Rientrano in questa tipologia anche aree a bassa biopermeabilità comprendenti ambiti in cui si sviluppa un uso agricolo intensivo ed estensivo, aree periurbane ecologicamente denaturate, sistemi produttivi, edificati e infrastrutturati privi di funzionalità ecologica, ecc., che possono essere sede di riferimento per la ricomposizione di elementi della rete di cui ai punti precedenti, pur se oggi dotati di scarsa o nulla permeabilità (occlusione).

#### **Art. 46. Gli elementi della rete idrica superficiale**

1. Il PTCP potenzia la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e di tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale possono e devono essere perseguiti contemporaneamente obiettivi di qualità idraulica, di qualità naturalistica e di qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro, fatti salvi i prioritari obiettivi di sicurezza idraulica.

2. Per la rete idrica superficiale interessata dai corridoi ecologici, il PTCP prevede:

a. il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d'acqua, intesi come sistemi di tutela naturalistica, e dell'insieme del reticolo idrografico, delle relative fasce di tutela e di pertinenza e delle casse di espansione, come componenti fondamentali della rete di connessione ecologica;

b. la valorizzazione dei corsi d'acqua come elementi scenici, e dell'insieme della rete idrografica e delle relative aree di tutela e di pertinenza come componente fondamentale delle unità paesaggistiche del territorio provinciale;

c. il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua e delle relative aree di tutela e di pertinenza in funzione delle attività ricreative compatibili e in funzione di compensazione ecologica delle aree urbane;

d. la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali;

e. la progressiva eliminazione delle interferenze negative tra esigenze di funzionalità della rete idrografica e pressione insediativa ed infrastrutturale.

3. La Provincia sostiene gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguarderanno i corsi d'acqua (alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), quando ad essi è attribuita la funzione di corridoio ecologico, se questi interventi verranno progettati e attuati prestando attenzione al significato tutelare della rete.

Come evidenziato negli elaborati specialistici (cfr. Relazione idraulica) la realizzazione dell'impianto non presenta interferenze con quanto definito nella presente norma, in quanto non esiste alcuna connessione con il sistema idrografico individuato nell'area di studio.

#### **Art. 47. Attuazione della Rete Ecologica**

1 La rete ecologica di livello provinciale potrà essere ulteriormente sviluppata ed integrata dalla Provincia sulla base di indicazioni provenienti dai comuni ed altri enti presenti nel territorio

2 La strumentazione urbanistica comunale sviluppa la rete ecologica di livello locale prendendo a riferimento, approfondisce ed integrando se necessario la rete ecologica di livello provinciale e avendo come guida le indicazioni espresse dallo strumento di pianificazione paesaggistica regionale e dal Documento Generale di Assetto Generale (DRAG). Nello specifico gli strumenti urbanistici comunali dovranno:

- *approfondire attraverso verifiche territoriali e valutazioni specifiche, le componenti della rete ecologica provinciale*
- *garantire la costituzione della rete ecologica tutelando le aree rilevanti ai fini della continuità tra i corridoi ecologici e le aree ad elevata naturalità*
- *definire il limite delle aree urbanizzate, le aree da riservare per i parchi di livello urbano e territoriale e le aree di transizione, come definite nell'art. 42*
- *definire gli interventi di attenuazione e/o compensazione ambientale delle principali infrastrutture a rete.*

La realizzazione dell'impianto è **coerente**. Come specificato verrà realizzato un impianto di mitigazione paesaggistica a verde con essenze autoctone che, vista l'estensione, incrementerà nell'area il valore ecologico e la possibilità di maggiori connessioni con gli elementi della rete ecologica.



## 8.1 Norme Tecniche di Attuazione

### Art. 48 - Norme particolari per la zona E

1) La zona E comprende le parti del territorio attualmente destinate ad usi agricoli, per le quali il piano si propone l'obiettivo della tutela e conservazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi mediante il mantenimento e la ricostruzione di attività agricole compatibili con l'obiettivo medesimo.

2) Le costruzioni ammesse sono le seguenti:

a) abitazioni dei coltivatori diretti, mezzadri o fittavoli addetti alla conduzione del fondo, dei proprietari conduttori del fondo il cui reddito derivi in prevalenza dall'attività in campo agricolo (art.12 legge 9.5.1975 n.153), del personale di custodia o addetto permanentemente alla lavorazione dei fondi o al funzionamento delle relative attrezzature;

b) magazzini per il ricovero di attrezzi e scorte, edifici per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti (silos, cantine, frigoriferi, caseifici) edifici per allevamenti zootecnici, locali per la vendita diretta dei prodotti, serre e ogni altra costruzione connessa all'esercizio dell'attività agricola delle aziende.

3) In tali aree sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura con l'allevamento del bestiame e con le industrie estrattive.

4) Lungo la costa, in una fascia compresa fra i 400 m e gli 800 m dal confine del demanio marittimo sono ammesse localizzazioni di campeggi nonché di strutture ricettive di turismo sociale, previa predisposizione di apposita variante al P.R.G. contenente l'inquadramento generale della ricettività turistica all'aperto nel rispetto delle ll. r.r. n.35/79 e n.56/80.

5) Il P.P.A. fisserà particolari caratteristiche ubicazionali e dimensionali per dette attrezzature contestualmente agli indirizzi fissati dal programma pluriennale di attuazione.

6) Negli interventi di restauro o ristrutturazione degli edifici e dei manufatti esistenti, così come nella progettazione di nuove costruzioni, si dovrà prestare particolare attenzione al problema del decoro architettonico, dell'impiego dei materiali, della tutela delle caratteristiche architettoniche e tipologiche della tradizionale edilizia agricola locale anche mediante la creazione di opportune zone di rispetto.

7) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione da parte del richiedente, in aggiunta alla documentazione richiesta dal vigente regolamento edilizio di un piano di sviluppo aziendale, o in assenza del piano, di una certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la idoneità tecnica e produttiva degli interventi nei termini di cui all'art.2 della L.R. n.66 del 31/10/1979. Tale piano, o la certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, potrà contenere le previsioni di:

- annessi rustici e impianti produttivi agricoli;
- impianti agro-industriali;
- residenze di addetti alla attività agricola.

I termini e le caratteristiche ammissibili delle suindicate tipologie di costruzione sono indicati così di seguito:

a) Annessi rustici e impianti produttivi agricoli.

L'edificazione di annessi rustici e impianti produttivi agricoli per:

- il ricovero di bestiame;
- il deposito e la riparazione di attrezzi e macchinari agricoli;
- fienili, silos e similari;
- attrezzature tecnologiche relative alla conduzione agricola del fondo ed alle attività agricole connesse;

è consentita nei seguenti limiti:

- Area totale minima del lotto: 20.000 mq
- Indice fondiario di edificabilità 0,03 mc/mq.
- Altezza massima degli edifici: 7,00 m
- Altezza massima dei corpi tecnici o maggiori altezze rinvenienti da esigenze tecnologiche: 10 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m
- Distanza minima dal filo stradale:
- 40 m da superstrade e autostrade;
- 30 m da strade statali;
- 20 m da strade provinciali;
- 10 m da altre strade.

b) Impianti agro-industriali.

L'edificazione di costruzioni destinate alla lavorazione, conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici è consentita nei seguenti limiti:

- Area totale minima del lotto: 30.000 mq
- Indice fondiario di edificabilità da calcolarsi sul complesso dei fondi costituenti l'unità aziendale singola o associata anche mediante conferimento dei singoli diritti di edificazione ad un unico lotto: 0,05 mc/mq
- Altezza massima degli edifici: 8,50 m
- Altezza massima dei corpi tecnici o maggiori altezze rinvenienti da esigenze tecnologiche: 10 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m
- Distanza minima dal filo stradale: - 40 m da superstrade e autostrade;
- 30 m da strade statali;
- 20 m da altre strade;

*c) Residenze agricole.*

*Esclusivamente in connessione con le costruzioni di cui ai precedenti artt. a) e b), sono ammesse costruzioni destinate alla abitazione dei lavoratori addetti, purchè nella condizione di cui all'art.9 della L.R. n.66 del 31.10.79 e con le caratteristiche di cui all'art.9 della medesima legge.*

*Siffatte costruzioni, che si intendono dover far parte di una unità aziendale, devono rispettare i seguenti indici:*

- Area minima totale del lotto: 20.000 mq
- Indice fondiario di edificabilità: 0,03 mc/mq
- Altezza massima degli edifici: 7,00 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m
- Distanza minima dal filo stradale:
- 40 m da superstrade e autostrade;
- 30 m da strade statali;
- 20 m da strade provinciali;
- 10 m da altre strade.

**zona D3 produttiva industriale AS aggiungere**

**Art.47 - Norme particolari relative alle zone D per attività produttive.**

- 1) Le zone omogenee "D" sono destinate al completamento, alla riqualificazione e alla espansione degli insediamenti produttivi.
- 2) I tipi di insediamenti produttivi sono i seguenti:
  - a) insediamenti industriali ed artigianali in genere;
  - b) insediamenti per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
  - c) insediamenti per attività ausiliarie a servizio dei mezzi di trasporto;
  - d) depositi di materie prime;
  - e) depositi di rottami.
- 3) Si comprendono tra le attività produttive quelle attività lavorative che producono beni di consumo finali o beni intermedi per le attività produttive o secondarie. Tutte le attività diverse, ad esclusione delle attività commerciali ed affini (soggette ad apposita normativa), sono da ritenersi attività terziarie ed amministrative.
- 4) Le aree esclusivamente e prevalentemente utilizzate o utilizzabili per attività produttive vengono così suddivise:
  - a) aree industriali comprese nella zona del Consorzio e dell'ASI;
  - b) area industriale speciale nei pressi della zona aeroportuale;
  - c) aree artigianali (comprese nella zona B1).

5) Gli interventi edilizi nelle aree industriali comprese nel perimetro dell'ASI e nel perimetro I.A.M. sono regolati dalla vigente normativa del Piano Regolatore Consortile; la loro attuazione nel tempo è regolata dai Programma pluriennale di attuazione di cui agli artt. 14-16.

Il primo comma dell'art. 48 delle NTA del PRG, sembra essere in contrasto con la realizzazione dell'impianto agrivoltaico perché deve essere garantita la "tutela e conservazione delle caratteristiche naturali" di un "territorio destinato ad usi agricoli"; si ritiene, invece, che il progetto essendo un impianto agrivoltaico e prevedendo opere di mitigazione a verde con essenze autoctone in un'area praticamente priva di elementi di naturalità, possa incrementare il valore naturalistico rispetto alla situazione attuale.

## 9 Aree protette

### 9.1 Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa

L'impianto agrivoltaico, la sottostazione elettrica SSE e parte del cavidotto ricadono all'interno del Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa (codice EUAP: 0580), come individuato dal PPTR e dal PTCP.

La normativa che regola il Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa è la legge regionale n. 28 del 23 dicembre 2002 "Istituzione del Parco naturale regionale 'Salina di Punta della Contessa'". Non è ancora stato approvato il Piano Territoriale del Parco.

#### 9.1.1 Legge regionale n. 28 del 23 dicembre 2002

##### **Art. 3 - Zonizzazione provvisoria**

1. Fino all'approvazione del piano territoriale di cui all'articolo 6, il Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa" è suddiviso nelle zone 1 (zona centrale) e 2 (fascia di protezione) così come individuate nell'allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.




Figura 1- Zonizzazione del Parco

##### **Art. 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale**

1. *Sull'intero territorio del parco naturale regionale "Salina di Punta della contessa", oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:*

a) *aprire nuove cave;*

b) *esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;*

c) *alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;*

d) *raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;*

e) *asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;*

f) *introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;*

g) *effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;*

h) *apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;*

i) *transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;*

j) *costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;*

k) *aprire discariche.*

2. *Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 6 è fatto divieto di:*

a) *costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865;*

b) *mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;*

c) *effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.*

3. *Fino all'approvazione del piano territoriale del Parco naturale regionale "Salina di Punta della contessa", la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.*

4. *E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.*


5. *Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici*

*di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.*

L'art. 4 della Legge istitutiva del Parco non vieta la realizzazione di impianti FER, fatte salve le opportune attività finalizzate alla salvaguardia delle priorità ambientali, naturalistiche, paesaggistiche e idrogeologiche dell'area del Parco.

Per la realizzazione dell'impianto agri voltaico non è necessario costruire nuove strade, per la fase di cantiere si utilizzano le stradi esistenti e all'interno dell'impianto vengono tracciate percorsi interni equivalenti a strade poderali, essendo un impianto agrivoltaico non viene mutata la destinazione del terreno.

## 9.2 Rete Natura 2000



L’impianto è esterno ai Siti della Rete Natura 2000. Le distanze dai siti più vicini sono individuate nell’elaborato 24ENV08\_PD\_TAV28.00 - Rete natura 2000.

In ogni caso dal perimetro del sito Natura 2000 si è ritenuto opportuno definire un “buffer” di rispetto assoluto con la recinzione dell’impianto che va, da un minimo di circa 100 m. ad un massimo di oltre 180 m. a totale garanzia del minimo disturbo possibile.

**10 Siti di interesse Nazionale (S.I.N.)**


L'impianto agrivoltaico ricade all'interno del SIN "Brindisi" come individuato da:

- Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brindisi);
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.174 del 7 maggio 2024 (Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale "Brindisi" ai sensi dell'art. 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152).

**11 Pericolosità idrauliche e geologiche**

Per l'analisi del PAI e del PGRA si prega di prendere visione della Relazioni Idraulica e geologica.

**12 Distanze individuate dai progettisti**



Vincoli e/o elementi individuati	Riferimento normativo	Distanza individuata da normativa	note
Fascia di rispetto PAI Puglia (Bassa Pericolosità)	Piano di bacino (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale)	Distanza non specificata	
Fascia di rispetto ottenuta in seguito a modellazione fluviale	D. Lgs. 42/2004	Da modellazione 2D	
Fascia di rispetto per linee elettriche	DM 29/05/2008	1,5m di buffer (BT) 8m di buffer (MT) 10m di buffer (MT)	distanze variabili in base al tipo di elettrodotto e se siamo in Bassa Tensione (BT) o Media Tensione (MT)
Fascia di rispetto strada paesaggistica	PPTR - Regione Puglia	40m di buffer	
Elementi di valore archeologico	PTCP - Provincia di Brindisi	Distanza non specificata	

